

SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
AZIENDA SANITARIA LOCALE N°2
Olbia

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N°945 DEL 27 / 06 / 2007

**OGGETTO: CONTRATTO DI COLLABORAZIONE PROFESSIONALE CON IL DOTT.
TANCA VINCENZO.**

L'anno duemila~~SETE~~ addì ~~VENTISETE~~ del mese di GIUGNO

in Olbia, nella sede legale dell'Azienda Sanitaria Locale n° 2.

IL DIRETTORE GENERALE

Dottor Giovanni Battista Cherchi

Sentiti i pareri favorevoli del

DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dottor Pier Luigi Caria

e del

DIRETTORE SANITARIO

Dott. Renato Mura

- VISTA** la legislazione vigente di attuazione delle direttive CEE relative alle specialità medicinali;
- DATO ATTO** che è intendimento di questa Azienda riorganizzare il processo di gestione del farmaco mediante l'introduzione di sistemi informatizzati finalizzati alla valutazione, selezione ed utilizzo razionale dei farmaci, secondo criteri basati sull'efficacia dimostrata, sicurezza ed economicità;
- RILEVATO** come per gestione del suddetto processo si renda necessaria l'acquisizione di specifiche professionalità in possesso dei requisiti coerenti per una corretta ed adeguata impostazione del lavoro da svolgere;
- CONSIDERATO** che la stipula di un contratto di collaborazione, consente una gestione del Servizio più efficiente sotto il profilo organizzativo e più conveniente sotto il profilo economico;
- VISTO** l'art. 7, comma 6, del D.Lgs 30.03.2001 n. 165, ai sensi del quale per le esigenze cui non è possibile far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali ad esperti di provata competenza, determinando preventivamente durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione;
- RILEVATO** come il dott. Tanca Vincenzo risulti in possesso dei requisiti coerenti per lo svolgimento della specifica attività professionale nell'ambito del Servizio di Assistenza Farmaceutica;
- PRESO ATTO** della disponibilità del dott. Tanca Vincenzo a sottoscrivere un contratto di collaborazione per lo svolgimento dell'attività di gestione della sicurezza del farmaco;
- VISTI:**
- il D.L.gs 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni;
- la L.R. 10/2006;

Per i motivi sopra espressi,

DELIBERA

- di stipulare con il dott. Tanca Vincenzo nato ad Alghero il 28.01.1976 e residente a Codrongianus in via Sas Prunizzeddas n.1 un contratto per un incarico di collaborazione della durata massima di mesi dodici, per la gestione del processo di cui in premessa;
- di stabilire che l'incarico, a tempo determinato, cesserà automaticamente alla fine del periodo previsto senza nessuna particolare comunicazione;
- di dare atto che il presente incarico, viene conferito sulla base della previsione dell'art.409, n.3 c.p.c.;

- di approvare lo schema del contratto relativo, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;
- di dare atto che il contratto dovrà essere sottoscritto dalle parti prima dell'inizio dell'attività di collaborazione e che il medesimo sarà regolato, per quanto in esso non espressamente previsto, dalla normativa sulla disciplina generale del lavoro autonomo contenuta nel titolo III, libro V del codice civile;

IL DIRETTORE SANITARIO
Dott. Renato Mura

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott. Pier Luigi Caria

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Giovanni Battista Cherchi

n. 324
PFL/a
fm

SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
AZIENDA SANITARIA LOCALE . N° 2 – OLBIA

REP. N. _____ DEL _____

**CONTRATTO DI COLLABORAZIONE PROFESSIONALE PER DISCIPLINARE
L'ATTIVITA' DI ASSISTENZA SANITARIA DA PRESTARSI PRESSO
L'AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 2 .**

L'anno duemilasette addì _____ del mese di _____

Tra

L'Azienda Sanitaria Locale n. 2 di Olbia nella persona del suo legale
rappresentante il Dr. Giovanni Battista Cherchi nato a Banari e domiciliato
per la carica che ricopre in Olbia presso la sede dell'Azienda Cod. Fiscale
01687160901

E

Il dott. Tanca Vincenzo nato ad Alghero il 28.01.1976 e residente a
Codrongianus in via Sas Prunizeddas n. 1
Cod. Fiscale TNCVNC76A28A192A

PREMESSO

- che è intendimento di questa Azienda Sanitaria Locale n. 2 riorganizzare il processo di gestione del farmaco mediante l'introduzione di sistemi informatizzati finalizzati alla valutazione, selezione ed utilizzo razionale dei farmaci, secondo criteri basati sull'efficacia dimostrata, sicurezza ed economicità;
- che il professionista sopra generalizzato dichiara, di essere in possesso dei requisiti specifici per lo svolgimento dell'attività professionale richiesta.

- che il professionista innanzi costituito ha dichiarato spontaneamente di voler mantenere piena autonomia organizzativa e professionale rispetto all'Azienda Sanitaria Locale n. 2, peraltro contenuta nei limiti necessari per consentire sia l'adempimento degli obblighi derivanti dalla presente convenzione che l'osservanza, nel rispetto del principio di collaborazione, delle direttive generali inerenti l'organizzazione del lavoro;
- che il professionista sopra indicato non fa parte, a nessun effetto, dell'organico dell'Azienda Sanitaria Locale n.2.
- che il rapporto di collaborazione oggetto del presente contratto, da eseguirsi senza organizzazione di mezzi da parte del collaboratore e con l'utilizzo di attrezzature e strutture del committente, date la fattispecie e le modalità di esecuzione delle prestazioni, e perché così voluto e dichiarato dai contraenti, esula da qualsiasi rapporto di lavoro subordinato.

Tutto ciò premesso, si conviene quanto segue:

ART. 1

Il professionista sopra costituito si impegna col presente contratto a prestare la propria attività di assistenza sanitaria presso il Servizio di Assistenza Farmaceutica Aziendale, garantendo l'impegno e la professionalità necessari al conseguimento del miglior risultato.

Le attività da prestarsi in regime di collaborazione, consisteranno nello svolgimento delle seguenti competenze :

- Promuovere il corretto uso dei farmaci e del materiale sanitario in ambito ospedaliero;



- Vigilare sulla corretta conservazione dei farmaci e del materiale sanitario presso le sedi di stoccaggio degli stessi ;
- Proporre aggiornamenti al prontuario terapeutico dell'Azienda Provinciale per i Servizi sanitari, monitorando il rispetto delle indicazioni terapeutiche in esso contenute e valutando criticamente le richieste di medicinali fuori prontuario;
- Monitorare la spesa introdotta dai consumi di farmaci e di materiale sanitario da parte di Reparti e/o Servizi;
- Svolgere attività d'informazione e di documentazione sull'uso razionale dei farmaci;
- Attività di supporto alla Commissione Terapeutica Aziendale per l'introduzione di nuovi farmaci nel Prontuario Terapeutico Provinciale.

ART. 2

Le parti danno atto che la prestazione del professionista si configura come una produzione di risultato collegata agli obiettivi che, sulla base delle attività dedotte in contratto, si intendono raggiungere e che, pertanto, la prestazione del medesimo sarà oggetto di valutazione.

ART. 3

Il collaboratore sopra costituito si impegna col presente contratto a prestare assistenza e collaborazione, per la definizione del processo sopra specificato, garantendo l'impegno e la professionalità necessari al conseguimento del miglior risultato.

Il medesimo professionista, inoltre, si impegna a prestare la collaborazione di cui trattasi in via continuativa, anche se non esclusiva, a favore della ASL n. 2.

ART.4

Le parti convengono che per la esecuzione delle prestazioni di collaborazione professionale, il professionista dovrà garantire una presenza media in Azienda per almeno 38 ore settimanali secondo il calendario di attività predisposto.

ART.5

L'Azienda Sanitaria Locale n. 2, per l'intero periodo di durata della presente collaborazione, si impegna a corrispondere al collaboratore qui costituito un compenso lordo pari a € 40.175,52 (diconsi euro quarantamilacentosettantacinque,52)

Il pagamento verrà corrisposto in rate mensili posticipate, previa presentazione di dichiarazione di regolare ed effettivo svolgimento delle attività su dedotte.

ART. 6

All'atto della erogazione, sul compenso totale o sugli acconti corrisposti, verranno operate le ritenute fiscali, a titolo di acconto IRPEF, nella misura prevista dalla legge. Il professionista è tenuto a sottoscrivere apposita dichiarazione relativa al diritto alle detrazioni soggettive dall'IRPEF di cui agli artt.12 e 13 DPR 917/86 così come modificati dalla legge n. 448/2001.

ART. 7

Il compenso costituente corrispettivo delle prestazioni rese dal professionista resta escluso dall'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto.



ART.8

Il professionista si impegna a stipulare idonea polizza assicurativa, che dovrà coprire l'intero periodo della durata della presente convenzione, a copertura della responsabilità civile riconducibile ad eventuali danni causati a terzi nell'esercizio della citata attività professionale, nonché dei rischi derivanti dalla circolazione stradale, dal rischio in itinere e dalle malattie professionali.

ART. 9

Il rapporto di cui al presente contratto si sostanzia in una collaborazione ai sensi dell'art. 47, lett.c bis), del D.P.R. 22.12.1986, n. 917, e s.i.m.

ART.10

Il professionista dichiara:

- di non avere alcun rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato o determinato presso qualsiasi datore di lavoro pubblico o privato;
- di non essere titolare di rapporto di impiego a tempo definito con istituzioni pubbliche o private, ospedali, case di cura, istituti universitari;
- di non avere alcun tipo di rapporto di dipendenza o convenzionato o ad altro titolo o di interesse o forme di cointeressenza, diretta o indiretta, con strutture private accreditate, anche parzialmente, nonché con strutture le cui prestazioni, ancorché non convenzionate, sono tuttavia suscettibili di rimborsi, anche parziali, a favore dell'utente fruitore.

ART. 11

Convengono le parti che eventuale dichiarazione di recesso dal presente contratto da parte del professionista, dovrà essere formalizzata con un preavviso di giorni trenta, rispetto al termine di efficacia.

ART. 12

Dichiarano le parti che i dati elaborati e trattati dal collaboratore in relazione al presente incarico rientrano fra quelli trattati dal committente per il perseguimento dei propri fini istituzionali, ai sensi della legge n 196/2003 e che non potranno essere divulgati e utilizzati senza espressa autorizzazione del committente medesimo.

ART.13

Il presente contratto, soggetto a registrazione in caso d'uso, esclusa ogni tacita proroga, avrà la durata di mesi dodici, a partire dalla data della sua sottoscrizione.

Ulteriori accordi concernenti l'eventuale prolungamento del presente rapporto di collaborazione oltre il termine di scadenza, dovranno risultare da specifici atti sottoscritti dalle parti e avranno, in ogni caso, valore di novazione del presente accordo. Il presente incarico potrà cessare anche prima della scadenza, qualora il professionista non si attenga agli obblighi contrattuali oppure qualora la sua prestazione venga valutata negativamente dal committente.

ART. 14

4

ca

Per quanto non regolamentato espressamente nella presente convenzione,
si applica la disciplina generale sul lavoro autonomo contenuta nel titolo
III, libro V del codice civile.

IL DIRETTORE GENERALE DELL'AZIENDA SANITARIA LOCALE N.2

Dr. Giovanni Battista Cherchi

IL PROFESSIONISTA

Dott. Tanca Vincenzo

1